COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (2190) 49

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 49, 50, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 69

Borgia Francesco (gruppo PSI), *Relatore* 49, 56, 59, 61, 65, 66, 69

Ciampaglia Antonio, (gruppo PSDI) 50, 56

Coloni Sergio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 49, 56, 59, 61, 66

Marino Luigi (gruppo rifondazione comunista) 57, 62

Sanese Nicolamaria (gruppo DC) 61

Solaroli Bruno (gruppo PDS) 50, 56, 57

Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra nazionale) 56, 57, 58, 59, 62

Sostituzioni:

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 49

La seduta comincia alle 9,5.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Cirino Pomicino, Mongiello, Mannino, Nicolosi e Santuz sono sostituiti rispettivamente dai deputati Perani, Rossi Alberto, Mazzola, Grillo e Coloni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato (2190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato ».

Ricordo che l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 13 maggio con la relazione dell'onorevole Borgia, è poi proseguito nelle sedute del 15 giugno, quando è stata chiusa la discussione sulle linee generali e 22 giugno quando si sono svolte le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero esprimere il ringraziamento al relatore e al Comitato ristretto per il lavoro svolto che ha consentito, a fronte dei numerosi emendamenti presentati, di trovare soluzioni positive. In tal senso il Governo preannuncia parere favorevole sugli emendamenti proposti o accettati dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5 del relatore e la soluzione individuata di rinviare al 1° gennaio 1995 il rientro nel bilancio dello Stato dei mezzi finanziari già destinati al fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, il Governo accetta tale soluzione sia perché è intervenuto un rinvio circa la vigenza del decreto al 31 marzo 1994 per cui si potrebbe avere un problema di scavalco del bilancio con due regimi diversi, sia perché, oltre all'amministrazione del tesoro, anche quella degli esteri ritengono quanto mai importante ed appropriato – non usiamo altre aggettivazioni – che la gestione dei fondi di cui alla legge n. 49 del 1987 rientri pienamente nel bilancio dello Stato.

In questo senso, l'indicazione del 1° gennaio 1995 rappresenta un punto di incontro delle varie posizioni emerse nella Commissione e, anche dal punto di vista pratico, è l'unica soluzione possibile perché non sappiamo come andranno i prossimi mesi e ciò che va assolutamente evitato è di avere due diversi regimi, uno dentro e l'altro fuori del bilancio.

Il Governo quindi preannuncia parere favorevole sull'emendamento 4.5 del relatore.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Signor presidente, prima di passare all'esame dei singoli articoli, vorrei precisare che gli emendamenti formulati sono il frutto di una mediazione difficile ed

articolata svolta nel Comitato ristretto, ed in tal senso invito i colleghi a ritirare i loro emendamenti che possono considerarsi assorbiti da quelli del relatore.

BRUNO SOLAROLI. Desidero innanzitutto esprimere l'accordo del gruppo del PDS sul lavoro svolto dal Comitato ristretto e l'auspicio che si possa procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

Gli emendamenti predisposti dal relatore recepiscono il senso e la portata delle nostre proposte emendative, di cui preannuncio pertanto il ritiro.

Per quanto riguarda l'articolo 4, abbiamo accolto l'ipotesi di fissare la decorrenza al 1 gennaio 1995 perché corrispondente anche all'indicazione della Commissione affari esteri, che ha espresso parere negativo sulla proposta di soppressione dell'articolo 4. La soluzione trovata ci sembra quindi equilibrata perché pone fine alle gestioni fuori bilancio, tenendo però conto delle osservazioni formulate.

ANTONIO CIAMPAGLIA. Signor presidente, gli emendamenti predisposti dal relatore recepiscono la sostanza di quelli da me presentati di cui in tal senso preannuncio il ritiro, ringraziando nel contempo il relatore per il lavoro svolto.

Vi sono però alcune questioni affrontate con emendamenti all'articolo 2 che non ritengo possano considerarsi assorbite dalle formulazioni proposte dal relatore, mi riservo quindi la presentazione di uno specifico ordine del giorno sulla materia di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che, ad ultimazione della gestione fuori bilancio, con decreto del ministro del bilancio si stabiliscano le attività da svolgere dopo la scadenza del 31 dicembre. Chiedo al relatore se sia possibile prevedere anche il parere delle commissioni parlamentari permanenti.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Avvocatura dello Stato).

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 – Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il funzionario incaricato

delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette agli Uffici del Dipartimento per il Mezzogiorno l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonché di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con la medesima delibera detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo.

3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole Alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti* Entro il 31 dicembre 1993.

2. 21.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole delle disponibilità finanziarie esistenti *con le seguenti* degli stanziamenti all'uopo fissati.

2. 1.

Arrighini, Latronico.

Al comma 1, sostituire la parola impegnare *con la seguente* pagare.

2. 2.

Latronico, Arrighini.

Al comma 1, dopo le parole interventi residui *aggiungere le seguenti* il cui costo non dovrà esorbitare dai relativi stanziamenti.

2. 3.

Arrighini, Latronico.

Al comma 1, sopprimere le parole indicandone la relativa provenienza.

2. 4.

Latronico, Arrighini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta della Regione Campania e del Comune di Napoli, stabilisce l'entità del personale e delle risorse del Commissariato di Governo necessarie alla creazione della Banca dati del fabbisogno di edilizia abitativa », di cui al comma 3 e della Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale » di cui all'articolo 4, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1-*ter*. La Regione Campania provvede altresì all'indizione di bandi per assegnazione di alloggi e all'aggiornamento della graduatoria degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata pubblica. Ripartisce inoltre le risorse neces-

sarie agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la realizzazione di nuove costruzioni in relazione al fabbisogno abitativo dei diversi ambiti territoriali.

1-*quater*. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

f-bis) formare e gestire, a livello regionale, la banca dati del fabbisogno di edilizia abitativa sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

1-*quinquies*. Agli oneri di cui alla presente norma si provvede a carico delle somme iscritte al capitolo 8909 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 13.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il personale che ha prestato il servizio di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali previsti dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il servizio prestato presso le strutture commissariali o le altre amministrazioni di provenienza è considerato, agli effetti sia giuridici sia economici, come servizio effettivamente prestato presso gli enti che hanno istituito tali ruoli, restando salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati dai Commissari straordinari. Agli oneri di cui alla presente norma si provvede a carico delle somme iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 14.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È differito al 31.12.1993, il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28.10.1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali e non sia ancora transitato in tali ruoli. Agli oneri di cui alla presente norma si provvede a carico delle somme iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 18.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il personale assunto a contratto presso gli uffici del Commissariato di Governo, che ha presentato domanda di immissione nel ruolo speciale ad esaurimento già istituito presso il Comune di Napoli, può accedere, a domanda, ai ruoli speciali istituiti ai sensi dell'articolo 12 della legge 730 del 1986, presso la Regione Campania od altro Comune della regione. Agli oneri di cui alla presente norma si provvede a carico delle somme iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 19.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Al comma 2 sostituire le parole da Il Comitato *sino a* Mezzogiorno *con le seguenti* Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto.

Conseguentemente sostituire le parole Con la medesima delibera *con le seguenti* Con il medesimo decreto.

2. 20.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e

quelle da stralciare *sopprimere il periodo* Con la medesima delibera detta norme sul personale... *fino al punto ed aggiungere i seguenti* Ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali ad esaurimento previsti dall'articolo 12 della legge della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il servizio a qualsiasi titolo prestato anche la legge n. 887 del 1984, presso le strutture commissariali di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 è considerato, sia agli effetti giuridici che economici, come servizio effettivamente prestato alle dipendenze delle Amministrazioni istitutrici dei ruoli speciali, con l'attribuzione delle qualifiche corrispondenti alle mansioni conferite dai commissari straordinari con formali provvedimenti amministrativi. Il personale comunque in servizio presso le strutture medesime alla data del 30 maggio 1993 è facultato a transitare a domanda, da prodursi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, nei ruoli speciali istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il Coordinamento della protezione civile con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, secondo i disposti dell'articolo 21, comma 3, della leggea 10 febbraio 1989, n. 48, ed i criteri e le modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1990 per il personale già transitato.

2. 8.

Parlato, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare *sopprimere il periodo* Con la medesima delibera detta norme sul personale... *fino al punto ed aggiungere* Ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali ad esaurimento previsti dall'articolo 12 della legge della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il servizio prestato presso le strutture commissariali di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 è considerato, sia agli effetti giuridici che economici, come servizio effettivamente prestato alle dipendenze delle Amministrazioni istitutrici dei ruoli speciali, con l'attribuzione delle qualifiche corrispondenti alle mansioni conferite dai commissari straordinari con formali provvedimenti amministrativi.

2. 7.

Ciampaglia, Del Basso De Caro, Zarro.

Al comma 2, sostituire le parole da Con la medesima delibera *fino a* medesimo *con le seguenti* Ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali ad esaurimento previsti dall'articolo 12 della legge della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il servizio prestato presso le strutture commissariali di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 è considerato, sia agli effetti giuridici che economici, come servizio effettivamente prestato alle dipendenze delle Amministrazioni istitutrici dei ruoli speciali, con l'attribuzione delle qualifiche corrispondenti alle mansioni conferite dai commissari straordinari con formali provvedimenti amministrativi. Il personale comunque in servizio presso le strutture medesime alla data del 30 maggio 1993 può presentare domanda di inserimento nei ruoli speciali istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il Coordinamento della protezione civile con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, secondo i disposti dell'articolo 21, comma 3, della leggea 10 febbraio 1989, n. 48, ed i criteri e le modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1990 per il personale già transitato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 15.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Al comma 2 nell'ultimo periodo sopprimere le parole tenendo conto della rispettiva provenienza.

2. 6.

Latronico, Arrighini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo Resta esclusa la possibilità di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. 23.

Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219. *e aggiungere le seguenti* Agli oneri di cui alla presente norma si provvede a carico delle somme iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 16.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Al comma 3, sostituire le parole viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 *con le seguenti* L'indennità di cui all'articolo 84, della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, già attribuita ai compnenti del CTA ed estesa, ai sensi della legge 29 aprile 1982, n. 187, al personale in servizio presso le strutture commissariali, è confermata per il personale che abbia prestato servizio per almeno trer anni presso i medesimi uffici, come assegno provvisorio *ad personam* a carico degli Enti di appartenenza o di destinazione. L'assegno è progressivamente ridotto e cessa in relazione ai miglioramenti economici e di carriera che prevedano un incremento retributivo di pari importo.

Agli oneri di cui alla presente norma si provvede a carico delle somme iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 17.

Vozza, Solaroli, Silvio Mantovani, Soriero, Campatelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'indennità di cui all'articolo 84, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, già attribuita ai componenti del comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma del citato articolo 84, è estesa al personale in servizio presso le strutture commissariali ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ed è mantenuta dal personale che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni presso i Commssariati strarodinari come assegno personale assorbibile con miglioramenti economici e di carriera.

2. 10.

Ciampaglia.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. Il personale assunto a contratto presso il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, abbia presentato domanda per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento da istituire presso il comune di Napoli, può chiedere di essere immesso nel ruolo speciale ad esaurimento presso la regione Campania mediante domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti di ammissione e le modalità previsti dal citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986. La regione Campania, entro i successivi 45 giorni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, provvederà all'espletamento delle necessarie procedure concorsuali.

6. Al personale immesso nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ivi compreso quello di cui al comma 5, si applicano le procedure per l'attuazione della mobilità indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si provvede alla devoluzione agli enti destinatari del contributo previsto dalla legge n. 730 del 1986 ed all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo perequativo. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle disponibilità relative al titolo VIII della citata legge 219. Il funzionario di cui al comma 1 accerta le somme necessarie tenendone conto in sede di chiusura della gestione.

2. 22.

Il Relatore.

Sopprimere l'ultimo periodo.

2. 5.

Arrighini, Latronico.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. Il personale immesso nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, qualora ne faccia domanda, può accedere ai ruoli ordinari, nella stessa qualifica e livello, senza espletamento di concorso. La domanda può essere indirizzata agli enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, entro i limiti dei posti in organico che le amministrazioni ed enti sono autorizzati a ricoprire, ai sensi delle leggi vigenti.

6. Per il personale che ha prestato il servizio di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali previsti dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il servizio prestato presso le strutture commissariali o le altre amministrazioni di provenienza è considerato, agli effetti sia giuridici sia economici, come servizio effettivamente prestato presso gli enti che hanno istituito tali ruoli, restando salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati dai Commissari straordinari.

2. 9.

Ciampaglia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa della città di Napoli, il comune di Napoli, di intesa con il prefetto, effettua una verifica del fabbisogno abitativo espresso dai cittadini, specie in relazione al fenomeno della occupazione abusiva degli alloggi ed all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Le risultanze di tale verifica verranno esaminate di intesa con la struttura commissariale di cui all'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la quale, attraverso un accordo di programma, provvede all'aggiornamento della domanda residua, rappresentata dai partecipanti al bando di concorso di cui alle delibere del CIPE del 14 ottobre 1981 e del 21 dicembre 1982 ammessi nella graduatorie, valutando nel contempo anche i requisiti di cui alle richiamate delibere del CIPE per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini che li occupavano abusivamente. A tal fine verranno utilizzate le residue disponibilità di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazini, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come integrate dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dall'articolo 17 della legge 11 marzo

1988, n. 67. Il comune di Napoli è altresì autorizzato ad inserire nel programma di interventi di cui all'articolo 1, comma 4, l'ulteriore acquisto di alloggi con limite di spesa non superiore a 150 miliardi di lire.

2. 11.

Ciampaglia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Il personale assunto a contratto presso il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, abbia presentato domanda per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento da istituire presso il comune di Napoli, può chiedere di essere immesso nel ruolo speciale ad esaurimento presso la regione Campania mediante domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti di ammissione e le modalità previsti dal citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986. Tale personale, qualora non sia stato ancora immesso nei menzionati ruoli speciali, è mantenuto in servizio presso la gestione stralcio del programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 e nel caso di cessazione della gestione stralcio, presso il Dipartimento della protezione civile, fino all'immissione nei ruoli speciali.

2. 12.

Ciampaglia.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Vorrei innanzitutto sottolineare che i miei emendamenti all'articolo 2, dei quali raccomando l'approvazione, recepiscono le problematiche emerse nel Comitato ristretto e sottolineate da tutti i gruppi. In tal senso invito i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

BRUNO SOLAROLI. Come preannunciato, ritiro gli emendamenti Vozza ed altri 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.15, 2.16 e 2.17.

ANTONIO CIAMPAGLIA. Come preannunciato, ritiro gli emendamenti 2.7, 2.10, 2.9, 2.11 e 2.12.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Arrighini e Latronico 2.1, Latronico e Arrighini 2.2, 2.3, e 2.4, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento Parlato 2.8.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Latronico ed Arrighini 2.6. e Arrighini e Latronico 2.5.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo ed esprimo parere conforme a quello del relatore sugli altri.

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei un chiarimento sull'emendamento Vozza ed altri 2.15 ritirato dai presentatori, riguardante la considerazione dei servizi pregressi ai fini previdenziali e di carriera. Mi sembra che la proposta sia conforme ai criteri di giustizia ed in questo senso sarei tentato di farla mia, a meno che non si chiarisca che il principio qui affermato è recepito nella formulazione proposta dal relatore.

Il principio qui affermato, ripeto, mi sembra giusto e soprattutto eviterebbe un contenzioso potenzialmente molto diffuso. Si tratta di personale che è stato, senza colpa, distaccato presso le gestioni speciali e non può ora vedersi defraudato del servizio effettivamente prestato. Gli interessati potrebbero avere ragione davanti ai tribunali amministrativi, ma il contenzioso si potrebbe evitare accogliendo questo emendamento.

Se l'assicurazione richiesta, non mi può essere data, sarei orientato a far mio l'emendamento 2.15.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. La formulazione proposta dal relatore è il

frutto di approfondimenti e mediazioni anche con il Governo; la norma così definita ha una portata abbastanza limitata e risponde all'obiettivo precipuo di definire i rapporti precari determinatisi in questi anni. Una assunzione in termini più generali del principio proposto dall'onorevole Valensise credo incontrerebbe difficoltà, soprattutto da parte del Governo. In tal senso prego il collega di rivedere il suo orientamento tenendo conto che il testo formulato è, come ho già detto, frutto di una mediazione, ed appare difficile andare al di là di quanto definito.

RAFFAELE VALENSISE. Rendo omaggio al lavoro di mediazione svolto dal relatore presso il Governo e la maggioranza della Commissione, non posso però che rilevare come nel provvedimento vi siano situazioni eterogenee: una delle più dolenti ed evidenti è quella del personale che, non per propria volontà ma per disposizioni di legge o per comandi amministrativi non derogabili, è stato applicato a tali gestioni.

Posso anche accettare il ritiro deciso dai presentatori, ma desidero lasciare agli atti l'osservazione che la situazione in oggetto rimane aperta. L'unico elemento che mi persuade a non insistere nel far mio l'emendamento è inoltre la considerazione come la previsione sia in certo senso ultronea, perché i periodi di servizio prestati non possono essere cancellati da alcuna norma. In questo senso i diritti quesiti rappresentano un patrimonio che non può considerarsi cancellato dal fatto che la legge non ne faccia menzione.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, debbo dire che condivido la sostanza e lo spirito delle sue osservazioni.

BRUNO SOLAROLI. Nel ringraziare l'onorevole Valensise per aver rinunciato all'ipotesi di far proprio l'emendamento da noi presentato, desidero osservare che lo abbiamo ritirato perché la soluzione proposta per tale personale è complessivamente soddisfacente e, come è stato osservato, i diritti quesiti non possono essere sacrificati.

Occorre inoltre considerare il parere vincolante della Commissione lavoro che ci richiama al rispetto del decreto legislativo di attuazione della legge-delega in materia di pubblico impiego.

LUIGI MARINO. Signor presidente, il nostro gruppo accoglie il testo quale risulterà dalle proposte del relatore, ma avrebbe desiderato una maggiore informazione sul primo comma nel quale si accenna vagamente al personale in servizio senza dare ragione delle decorrenze dei comandi, dei distacchi o delle convenzioni e contratti. Per tali ragioni ci asterremo nella votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.21 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Arrighini e Latronico 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Latronico e Arrighini 2.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arrighini e Latronico 2.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Latronico e Arrighini 2.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti Vozza ed altri 2.13, 2.14, 2.18 e 2.19 sono stati ritirati.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Valensise se insista sull'emendamento Parlato 2.8.

RAFFAELE VALENSISE. Signor presidente, purtroppo non ho conoscenza specifica della situazione locale considerata in questo emendamento; d'altra parte non vorrei insistere per la sua votazione perché l'eventuale bocciatura potrebbe risultare più dannosa.

Per questa ragione, ritiro l'emendamento dichiarando, di ritenere essenziali i problemi di cui l'emendamento stesso si fa carico nella speranza che possano essere considerati sulla base in questo caso non tanto dei diritti quesiti pregressi quanto di aspettative suscitate dalla normativa della legge n. 219 del 1981.

PRESIDENTE. L'emendamento Parlato e Valensise 2.8 si intende pertanto ritirato; sono stati altresì ritirati gli emendamenti Ciampaglia ed altri 2.7 e Vozza ed altri 2.15.

Pongo in votazione l'emendamento Latronico ed Arrighini 2.6, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.23 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti Vozza ed altri 2.16 e 2.17 e Ciampaglia 2.10 sono stati ritirati.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.22 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Arrighini e Latronico 2.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti Ciampaglia 2.9, 2.11 e 2.12 sono stati ritirati.

A seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.22 e 2.20 la votazione dell'articolo 2 avrà luogo in altra seduta, una volta acquisiti i prescritti pareri dalle competenti Commissioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria).

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria », *sono versate all'entrata del bilancio dello* Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non

trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo concomitante e devono essere estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi.

3. 1.

Arrighini, Latronico.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arrighini e Latronico 3.1, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

RAFFAELE VALENSISE. L'articolo 3 concerne l'acquisizione al bilancio dello Stato della gestione dei fondi per gli interventi nella città di Reggio Calabria; ad esso non ho presentato emendamenti, e in sede di votazione mi asterrò, in attesa di vedere all'opera i nuovi meccanismi.

Auspico che attraverso tali nuovi meccanismi si abbia immediatezza di disponibilità dei fondi a differenza di quanto avvenuto finora con la gestione speciale presso il Ministero per i problemi delle aree urbane, riservandomi ogni e qualsiasi iniziativa in proposito. La materia ha formato oggetto di altro provvedimento che nella X legislatura ha avuto un iter molto tormentato ed ha suscitato molte aspettative di segno positivo e negativo nella città di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).

1. I mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo » di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al comma 1.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla quale vengono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge » sono

sostituite dalle seguenti: della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ».

6. Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo è sostituito dal segute: « La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera ».

7. L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dai seguente:

« ART. 14. – *(Disponibilità finanziarie).* — 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità ».

8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

« 1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge ».

9. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 le parole da: « al quale vengono sottoposti » fino alla fine del comma sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo ».

11. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

« 9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

12. Il comma 10 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 le parole: « del Fondo speciale di cui all'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)* ».

14. Il comma 3 dell'articolo 37 della legge n. 49 del 1987 è abrogato.

15. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge n. 49 del 1987 le parole: « sul Fondo di cooperazione » sono sostituite dalle seguenti: « sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)* » e l'ultimo periodo è soppresso.

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Ciabarri, D'Alema, Solaroli, Campatelli, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola.

Sopprimere l'articolo 4.

* 4. 2.

Sanese, Zarro.

Sopprimere l'articolo 4.

* 4. 3.

Ciampaglia.

Al comma 1 sostituire le parole I mezzi finanziari *con le seguenti* A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari.

Al comma 2 sostituire le parole alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti* alla data di cui al comma 1.

Al comma 3 sostituire le parole di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti* di cui al comma 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995.

4. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, alla fine, aggiungere le parole a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

4. 4.

Guerra, Marino.

Gli emendamenti Ciabarri ed altri 4.1, Sanese e Zarro 4.2, Ciampaglia 4.3 e Guerra e Marino 4.4 sono stati ritirati.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 4.5 che recepisce le preoccupazioni emerse unanimemente nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5 del relatore richiamando le considerazioni espresse all'inizio della seduta.

NICOLAMARIA SANESE. Signor presidente, il gruppo della democrazia cristiana accoglie la formulazione proposta dal relatore, tenendo anche conto della posizione espressa dal Governo e ritiene

che occorra continuare a prestare grande attenzione al problema. Accettiamo quindi la decorrenza al primo gennaio 1995, augurandoci però che da parte del Governo la questione venga riconsiderata.

NICOLA MARINO. Signor presidente, in modo del tutto informale ricevemmo alcuni rappresentanti del ministero degli affari esteri, i quali promisero di inviare alla Commissione un dossier sulla questione. Vorrei sapere se sia arrivato tale materiale.

RAFFAELE VALENSISE. L'articolo 4 regolamenta una materia complessa e dolente, generatrice di grossi problemi di carattere anche giudiziario, per cui non posso limitarmi alla astensione ed annuncio il voto contrario.

Il problema dei fondi per la cooperazione allo sviluppo interessa un vasto arco di istituzioni pubbliche, a cominciare dalla magistratura. Per carità, per gli indiziati, indagati ed inquisiti vale la presunzione di innocenza ma, trattandosi della gestione di fondi pubblici al di là, della presunzione di innocenza personale – saranno i magistrati ad accertare i fatti – mi sembra che il capitolo della cooperazione allo sviluppo non possa essere liquidato con le disposizioni puramente amministrative e contabili dell'articolo 4.

Il mio voto contrario vuole quindi essere un richiamo specifico alla attenzione della Commissione. Terremo, come si dice, d'occhio il capitolo dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. In sede di esame della legge finanziaria perché non è possibile continuare ad imporre sacrifici ai cittadini quando poi dalle maglie della cosiddetta cooperazione allo sviluppo è passato un flusso notevolissimo di risorse con destinazione ignota e soprattutto oggetto di una gestione assolutamente criticata e criticabile nelle finalità, nella impostazione e nelle strategie, con ripercussioni interne oltrechè sui mercati internazionali e sul terreno della politica estera del nostro paese.

Di fronte a tutto ciò, la definizione meramente contabile di tale problema offerta dall'articolo 4 non mi sembra saggia. Si potrà obiettare che si tratta di una misura cautelare. Siamo d'accordo, ma le misure cautelari debbono tenere presente lo stato patologico cui esse si rivolgono. Se un ammalato ha la febbre alta, dobbiamo pensare innanzitutto a guarirlo; in questo caso siamo di fronte ad una gestione ammalata che non può essere assimilata alle altre gestioni fuori bilancio. Di qui il mio voto contrario su un articolo che ritengo insufficiente rispetto alla vastità e complessità dei problemi.

LUIGI MARINO. Signor presidente, avevo chiesto una informazione, ma non mi è stata data.

Rispetto alla proposta del relatore di posticipare la decorrenza al 1° gennaio 1995, il nostro gruppo si asterrà, voglio però sottolineare che il fondo per la cooperazione allo sviluppo è stato oggetto di rilievi anche da parte della Corte dei conti, e il nostro gruppo ha da tempo criticato le modalità di gestione di tale fondo, prima che venissero alla luce i noti scandali. Tra l'alro, come ho già ricordato, avemmo un incontro informale con alcuni rappresentanti del ministero degli affari esteri e tutti i colleghi rimasero insoddisfatti delle risposte che furono date ai quesiti sollevati.

Con il nostro emendamento ci eravamo poi fatti carico di alcune preoccupazioni espresse dalla Commissione esteri circa l'eventuale blocco delle erogazioni o la mancata tempestività degli interventi. In questo senso avevamo previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, la gestione fuori bilancio venisse soppressa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

LUIGI MARINO. Richiamo l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 5, laddove si prevede che « per l'esercizio delle

attività connesse (...) le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituire tra il personale dipendente (...), oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate (...) ».

Invito la Commissione a riflettere su tale formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Attività di protezione sociale).

1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13, al comma 4 dell'articolo 9 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

(Concorsi pronostici).

1. Le riscossioni dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al

pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giuocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del giuoco.

2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato di spesa obbligatoria.

(È approvato).

ART. 7.

(Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza).

1. Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *a)*, n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 – Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 8.

(Fondi amministrati dai Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni di spesa che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.

3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2, è esercitato in via successiva.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Riserva Fondo Lire UNRRA).

1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimo-

nio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

3. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 1, dopo le parole dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti* in misura non superiore a lire 500 milioni per ciascun anno.

9. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Spese per il funzionamento della DIA).

1. All'articolo 2, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo le parole « che collaborano con la giustizia » e il segno di interpunzione inserire i seguenti periodi: « Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica « Sicurezza pubblica », da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

9. 01.

Il Governo.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 9.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione, la votazione dell'articolo 9 avverrà in altra seduta.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Distribuzione di carte d'identità ai comuni).

1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versa-

mento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 – « Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato » – dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale).

1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo gli enti locali interessati all'assegnazione dei segretari versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

4. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole gli enti locali interessati all'assegnazione dei segretari *con le seguenti* tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce.

11. 1.

Il Governo.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Raccomando l'approvazione dell'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 11.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione, la votazione l'articolo 11 avrà luogo in altra seduta, ma una volta acquisito il prescritto parere delle Commissioni competenti.

Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni).

1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato

di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 13.

(Ministero dei lavori pubblici).

1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto alle entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, a un capitolo di spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

2. All'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato sono versate le eventuali disponibilità della gestione istituita ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.

(È approvato).

ART. 14.

(Contabilità speciali dell'ANAS).

1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché quelle previste dall'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso com-ma 1.

(È approvato).

ART. 15.

(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanzia-

mento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile).

1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'articolo 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'articolo 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'articolo 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste normali sulle cause e responsabilità dei sinistri di cui all'articolo 583 del codice della navigazione, nonché ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli di entrata per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. Gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli, per lo svolgimento della loro attività, continueranno ad avvalersi del personale civile assunto con contratto di diritto privato e consistente rispettivamente in due ed una unità, che sono inquadrate in sovrannumero nei ruoli del Ministero della marina mercantile sulla base di una tabella di equiparazione approvata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo di entrata per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad un capitolo di spesa da istituire

nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

4. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

16. 1.

Il Relatore.

FRANCESCO BORGIA, *Relatore*. Ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 17 al 25 non sono stati presentati emendamenti li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Istituto superiore di sanità).

1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché i fondi relativi alle attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 ed all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilità sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

(È approvato).

ART. 18.

(Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto).

1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.

2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 19.

(Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio).

1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonché alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

(Procedure di spesa).

1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

ART. 21.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 22.

(Fondi di rotazione).

1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni di vigilanza e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 23.

(Procedure di controllo).

1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte

dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

(È approvato).

ART. 24.

(Modifica della legge 5 agosto 1978, n. 468).

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Integrità, universalità ed unità del bilancio).* — 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscosse per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate. ».

(È approvato).

ART. 25.

(Norma finale).

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 19 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Rinvio il seguito dell'esame del provvedimento, con le dichiarazioni di voti ed il voto finale, anche sugli emendamenti approvati in linea di principio, ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO